



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 43 del 07 agosto 2020

OGGETTO: Proroga ordinanza n. 36 del 02 luglio 2020.

IL VICE SINDACO
Ufficiale di Governo

Vista

l'ordinanza n. 36 del 02 luglio 2020, emessa ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis D.Lgs. 267/2000 con la quale sono stati disciplinati gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna, nonché gli orari di chiusura dei pubblici esercizi per il periodo 03 luglio — 31 luglio 2020;

Rilevato

che a seguito della riapertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono registrate violazioni delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze interpersonali sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

che, in particolare durante i finesettimana la città di Milazzo, anche in ragione della quantità e qualità dei servizi offerti, è meta di un consistente flusso di giovani, provenienti da tutti i comuni della Città Metropolitana;

Dato atto

che in occasione del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza del 11 giugno 2020 si sottolineata la necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di aggregazioni notturne di persone, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, prevedendo una disciplina per zone omogenee;

che, dopo una serie di consultazioni con i Sindaci dei comuni a maggiore vocazione turistica della costa tirrenica della Città Metropolitana, si pervenuti alla determinazione di individuare, in massima parte, misure omogenee di governo dei fenomeni sopra meglio descritti;

che, a seguito delle intese raggiunte, stata emessa ordinanza sindacale n. 30 del 12 giugno 2020, con la quale, tra l'altro, sono stati disciplinati gli orari di chiusura degli esercizi pubblici;

che, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 64 del 17 giugno 2020, è stata istituita un'isola pedonale nella porzione di centro storico maggiormente frequentata, durante i fine settimana, dalla presenza di giovani e, quindi, a maggior rischio di assembramento;

che, con deliberazione di n. 63 del 15 giugno 2020, la Giunta Municipale ha stabilito di riconoscere, compatibilmente con le norme del codice della strada e con quelle a tutela della proprietà privata, la possibilità per i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di ampliare del 50% il suolo pubblico già concesso, al fine di mantenere l'originaria ricettività dei locali, nel rispetto delle norme sul distanziamento;

che le misure adottate hanno sortito gli effetti sperati ed hanno restituito vivacità al centro storico, riducendo, grazie ai maggiori spazi ricavati, il rischio di contagio da covid 19;

che, allo stato, nel territorio cittadino, così come nel comprensorio, non si registrano focolai di contagio tali da far ritenere necessaria l'introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle già adottate;

ritenuto

che, permangono le condizioni che hanno determinato l'emanazione della su citata ordinanza n. 36 del 02 luglio 2020;

Atteso

che ai sensi dell'art. 50 — comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici"*.

Visti

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D. Lgs. n. 267 del 2000;
- la Legge n. 125/2001;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- le Ordinanze contingibili nn. 21 e 22 del Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA

A) la proroga dell'ordinanza sindacale n. 36 del 02 luglio 2020;

B) a far data dal 7 agosto 2020 e sino al 31 agosto 2020, su tutto il territorio cittadino e in ogni giorno della settimana:

1. è fatto divieto, ai titolari di esercizi di vicinato, di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00. Il predetto divieto non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (ad es. gastronomie, gelaterie, rosticcerie, etc.), a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori in alluminio o vetro;
2. è fatto divieto, per tutti gli altri esercizi, di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 21:00;
3. è fatto divieto, per i titolari di distributori automatici, di vendere al pubblico bevande alcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00;
4. è fatto divieto, per i titolari di distributori automatici, di vendere al pubblico bevande in vetro o alluminio, anche se analcoliche, prima delle ore 08:00 e dopo le ore 20:00;
5. dopo le ore 21.00 è consentita esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti) la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione e nel rispetto delle linee guida allegata all'O.P.R.S. 22/2020;

6. la somministrazione di bevande al banco o la vendita di bevande da asporto, consentita, dopo le ore 21:00 e sino alle ore 02:00 del giorno successivo, esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar, pub e ristoranti), a condizione che non vengano impiegati contenitori in vetro o alluminio;
7. è fatto obbligo ai titolari di pubblici esercizi che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico aggiuntivo in forza della deliberazione di G.M. n, 63 del 15 giugno 2020, di rimuovere dalla sede stradale tavoli, sedie ed ogni altra installazione entro le ore 02:00 di ogni giorno per il quale sia prevista l'area pedonale. Tale obbligo non opera per quanti abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico sui marciapiedi e, comunque, in aree che non interferiscano con la circolazione veicolare;
8. l'orario di chiusura al pubblico degli esercizi (ad es. bar, pub e ristoranti), fissato alle ore 02:30, senza possibilità per i titolari di accogliere altra clientela. Dalle ore 02:00 alle ore 02:30, consentita la somministrazione di alimenti e bevande soltanto ai tavoli. È fatto obbligo ai titolari dei locali di assicurare che i tavoli collocati all'esterno siano lasciati liberi dalla clientela servita entro l'orario di chiusura al pubblico, entro e non oltre le ore 03:00;
9. gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare la presente ordinanza. [n caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto- legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.500.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- S.E. il Prefetto di Messina;
- Dirigente del Commissariato di P.S.;
- Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- Comandante della Polizia Locale di Milazzo;
- Azienda Sanitaria Provinciale, Distretto di Milazzo;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha efficacia dalla pubblicazione all' Albo Pretorio e verrà altresì resa nota attraverso il internet del Comune di Milazzo. Ai sensi dell' 'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o, alternativamente, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio



Il Vice Sindaco
Francesco Italiano

